



STATUTO DELL'UNIVERSITA'

Neuromed Mediterranean University of Sciences and Technologies

UNINEUROMED

Ne

Sommario

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Personalità Giuridica

Art. 2 Ente Promotore

Art. 3 Fonti normative

Art. 4 Codice Etico

Capo II – ORGANI DI GOVERNO E STRUTTURE DELLA UNINEUROMED

Art. 5 Organi di governo centrali

Art. 6 Consiglio di Amministrazione: composizione

Art. 7 Consiglio di Amministrazione: deliberazioni

Art. 8 Consiglio di Amministrazione: funzioni

Art. 9 Presidente del Consiglio di Amministrazione

Art. 10 Comitato Esecutivo

Art. 11 Rettore

Art. 12 Prorettori e Delegati del Rettore

Art. 13 Senato Accademico

Art. 14 Dipartimenti

Art. 15 Corsi di Studio

Art. 16 Centri di Ricerca

Art. 17 Direttore Generale

Capo III – ORGANI CONSULTIVI DI DISCIPLINA E DI VERIFICA

Art. 18 Organi consultivi, di disciplina e di verifica

Art. 19 Collegio di disciplina

Art. 20 Nucleo di Valutazione di Ateneo

Art. 21 Presidio di Qualità

Art. 22 Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 23 Consiglio degli Studenti



Art. 24 Personale

Art. 254 Cessazione delle attività di UNINEUROMED

Art. 26 Norme transitorie e finali

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ae' or similar, located in the bottom right corner of the page.

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Personalità giuridica

1. L'Università Neuromed Mediterranean University of Sciences and Technologies, è una istituzione universitaria autonoma legalmente riconosciuta ispirata ai principi dell'articolo 33 della Costituzione. Suo fine precipuo è la promozione della ricerca scientifica, degli studi universitari, della formazione avanzata e del trasferimento di un insieme di conoscenze atte a determinare la CRESCITA e il BENESSERE degli individui, contribuendo a sviluppare una coscienza critica ed una sempre maggiore consapevolezza riguardo ai temi della sostenibilità, del benessere equo e sostenibile, della salvaguardia dell'ambiente, per garantire il loro inserimento nella società e il loro apporto nelle diverse comunità nel rispetto dell'individuo e dell'ambiente. L'Università Neuromed Mediterranean University of Sciences and Technologies non ha scopo di lucro e garantisce la tutela della libertà di ricerca e di insegnamento nonché l'assenza di ogni forma di discriminazione.

L'Università Neuromed Mediterranean University of Sciences and Technologies, adotta specifiche politiche di diritto allo studio al fine di promuovere, ai sensi dell'Articolo 34 della Costituzione, l'accesso agli studi avanzati degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi.

2. L'Università Neuromed Mediterranean University of Sciences and Technologies, di seguito richiamata con l'acronimo UNINEUROMED ha sede a Pozzilli (IS).

3. UNINEUROMED è dotata di personalità giuridica ed autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare, ai sensi dell'Articolo 33 della Costituzione e a norma della legislazione vigente in materia di Università non statali legalmente riconosciute. L'indirizzo e il coordinamento sono esercitati dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

4. UNINEUROMED rilascia i titoli di studio previsti dalla vigente legislazione nazionale per le Università non statali legalmente riconosciute e precisamente:

- a) Laurea;
- b) Laurea magistrale;
- c) Diploma di specializzazione;
- d) Dottorato di ricerca;
- e) Master universitario di primo e di secondo livello.

5. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali UNINEUROMED si avvale delle dotazioni strumentali ed economiche messe a sua disposizione dall'ente promotore, nonché di rette, contributi, erogazioni liberali e altri proventi; può partecipare a società o ad altre forme associative, nonché stipulare accordi, convenzioni o contratti, con enti pubblici e privati, per la realizzazione di iniziative finalizzate al conseguimento delle predette finalità, ovvero promuovere, istituire e partecipare a Fondazioni, nazionali ed internazionali, aventi finalità compatibili con le proprie, in base all'art. 8 della Legge 341/90.

6. Per il perseguimento dei propri scopi UNINEUROMED assicura il diritto allo studio degli studenti, realizza iniziative di tutorato e di orientamento allo studio, favorisce l'ingresso nel mondo del lavoro e i collegamenti con le imprese. Promuove le attività sportive in ambito universitario e le attività di associazionismo tra studenti all'interno dell'Ateneo.



Articolo 2

Ente Promotore

1. UNINEUROMED è promossa dall'Ente Promotore Neuro Education S.p.A di seguito richiamato Ente Promotore, che ne assicura la dotazione iniziale e contribuisce alle sue attività con dotazioni strumentali e finanziarie sulla base di specifici accordi. L'Ente Promotore determina, vigila e assicura il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Per il perseguimento delle sue finalità, UNINEUROMED, può avvalersi, sulla base di appositi atti convenzionali, di strutture e di laboratori di ricerca di enti pubblici e privati.
3. Qualora UNINEUROMED, per qualsiasi motivo, cessi le sue attività, venga privata della sua autonomia, si estingua, venga disciolta o acquisita a Patrimonio dello Stato, per effetto di propria delibera ovvero di atto amministrativo o normativo, l'intero suo patrimonio è devoluto alla Società Neuro Education S.p.A.

Articolo 3

Fonti normative

1. UNINEUROMED opera sulla base del presente Statuto e dei Regolamenti di cui al comma 2, nel rispetto delle fonti normative citate all'articolo 1 e, per quanto compatibili, delle altre disposizioni in materia di Università statali.
2. UNINEUROMED si dota dei seguenti Regolamenti di Ateneo:
 - a) Regolamento Generale di Ateneo;
 - b) Regolamento Didattico;
 - c) Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
 - d) Codice Etico;
 - e) Regolamento Elettorale;
 - f) Regolamento del Nucleo di Valutazione;
 - g) Altri Regolamenti che si rendano necessari, su proposta del Consiglio di Amministrazione o del Rettore.
3. Le modifiche allo Statuto sono approvate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto, sentito, per le materie di competenza, il Senato Accademico.
4. I Regolamenti di cui al comma 2 sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, sentito, per le materie di competenza, il Senato Accademico. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Comitato Esecutivo l'approvazione di uno o più Regolamenti.
5. Il Regolamento Generale di Ateneo determina le modalità di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi accademici.
6. Costituiscono risorse finanziarie dell'UNINEUROMED le rette, i contributi e i diritti versati dagli studenti, nonché i beni mobili, immobili e fondi che ad essa saranno conferiti a qualunque titolo.
7. UNINEUROMED, in coerenza con i propri fini istituzionali, promuove la ricerca scientifica, svolge attività didattiche sperimentali, nonché iniziative a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri.



8. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, UNINEUROMED procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.

9. L'Ente Promotore indica formalmente le linee guida, economiche e gestionali che vengono recepite da UNINEUROMED in una apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'Ente Promotore può convocare riunioni congiunte degli organi di gestione, al fine di vigilare circa:

- L'attuazione delle linee guida e del programma economico annuale;
- L'andamento della gestione economica della UNINEUROMED;
- Variazioni eventualmente introdotte alle linee guida.

Articolo 4 Codice Etico

1. L'Ateneo adotta un Codice Etico ai sensi della normativa vigente. Tale Codice è deliberato dal Senato Accademico del Consiglio di Amministrazione ed è emanato dal Rettore. Esso è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ateneo.

Capo II ORGANI DI GOVERNO E STRUTTURE DELLA UNINEUROMED

Articolo 5 Organi di governo centrali

1. Sono organi di governo della UNINEUROMED:

- a) Consiglio di Amministrazione;
- b) Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) Senato Accademico;
- d) Comitato Esecutivo, se istituito;
- e) Rettore;
- f) Direttore Generale.

2. UNINEUROMED può altresì dotarsi di una Commissione per la ricerca e i brevetti, finalizzato all'incentivazione delle attività di trasferimento tecnologico e di spinoff.

Articolo 6 Consiglio di Amministrazione: composizione

- a) Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, eletto fra i componenti indicati dall'Ente Promotore;
 - Il Rettore;



- Un rappresentante dei docenti di ruolo;
- Un rappresentante degli studenti in corso;
- Cinque rappresentanti indicati dall'Ente Promotore.

La designazione dei rappresentanti dei docenti di ruolo e degli studenti è disciplinata nel Regolamento generale dell'Ateneo.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal Direttore Generale.

- b) La mancata nomina di uno o più componenti non inficia la validità di costituzione del Consiglio, che potrà anche operare con la presenza di almeno la metà dei soggetti di cui statutariamente è stabilita la composizione. Le delibere sono valide se approvate a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, tenendo presente che, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. Il Consiglio di Amministrazione individua tra i membri designati dall'Ente Promotore un Vicepresidente.

4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo massimo di tre anni ed è rinnovabile.

In caso di cessazione anticipata di un Consigliere, si procede alla sua sostituzione con le medesime modalità di nomina. Il Consigliere subentrante resta in carica sino alla scadenza originaria del Consigliere cessato. Nel caso di cessazione di un membro eletto, dei rappresentanti dei Docenti e degli Studenti, questi viene sostituito dal primo dei non eletti.

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione: deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con maggioranza qualificata di almeno cinque dei presenti, salvi eventuali diversi quorum richiesti dal presente Statuto.

2. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione per le modifiche al presente statuto, per l'approvazione del Regolamento Generale di Ateneo, del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e per il Regolamento Didattico di Ateneo.

3. Il voto è palese. Non è consentita l'espressione del voto per delega.

4. I componenti del Consiglio hanno il dovere di astenersi dal pronunciarsi su argomenti rispetto ai quali si trovano in posizione di conflitto di interesse.

5. Delle deliberazioni e delle sedute si redige apposito verbale ad opera del Direttore Generale in funzione del Segretario che provvede altresì a disporre per la loro custodia.

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione: funzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutte le funzioni che ad esso sono demandate dal presente Statuto e dalla normativa universitaria, in particolare dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per quanto compatibile. Esso svolge inoltre ogni attività di ordinaria o straordinaria amministrazione non espressamente riservata ad altro organo dal presente Statuto.

2. In particolare, al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) L'adozione del piano strategico triennale e in generale di tutti gli atti di indirizzo strategico della UNINEUROMED e delle sue attività didattiche, di ricerca e di trasferimento tecnologico;
- b) L'attivazione o la soppressione di Dipartimenti, Centri di Ricerca, Unità funzionali, strutture di servizio, corsi e sedi, sentito per le materie di sua competenza, il Senato Accademico;
- c) L'approvazione della programmazione finanziaria annuale e pluriennale e la vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività;



- d) L'approvazione della programmazione relativa al personale accademico, al personale di ricerca e al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;
- e) La deliberazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- f) La deliberazione in merito agli investimenti mobiliari e immobiliari;
- g) La nomina del Rettore, ai sensi del successivo articolo 11, comma 1 su proposta dell'Ente Promotore;
- h) Su proposta del Rettore, la nomina del Prorettore vicario, che sostituisce il Rettore in caso di assenza o di impedimento, e la determinazione dell'indennità di carica;
- i) Su proposta del Rettore, la nomina dei Prorettori e dei Delegati del Rettore;
- j) Su proposta del Rettore, la nomina dei Direttori di Dipartimento e dei Centri di Ricerca, dei Presidenti dei Corsi di laurea, dei Coordinatori dei Corsi di Dottorato e dei Direttori delle Scuole di specializzazione;
- k) La determinazione del numero di posti disponibili per l'immatricolazione e l'iscrizione degli studenti nonché l'ammontare delle rette e dei contributi;
- l) La eventuale costituzione del Comitato Esecutivo, determinando le competenze allo stesso delegate;
- m) La nomina del Direttore Generale su proposta dell'Ente Promotore;
- n) L'assegnazione, sulla base del bilancio preventivo, delle risorse finanziarie alle strutture della UNINEUROMED.

3. Inoltre il Consiglio di Amministrazione:

- a) Delibera, su proposta del Rettore, i posti di ruolo vacanti e i posti di ricercatore a tempo determinato da bandire sulla base del piano strategico triennale nonché eventuali posti di ruolo e a tempo determinato da attivare sulla base di specifici finanziamenti esterni;
- b) Nomina, all'esito delle procedure di selezione come normate dal Regolamento Generale di Ateneo, i professori di ruolo e i ricercatori;
- c) Delibera in materia di assunzioni del personale tecnico-amministrativo, nonché sui principi generali e gli indirizzi relativi allo stato giuridico ed economico di detto personale;
- d) Approva, all'esito delle procedure di consultazione stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo, l'attivazione di nuovi Corsi di studio e dei relativi Ordinamenti e Regolamenti;
- e) Approva, su proposta del Rettore, il conferimento dei contratti di insegnamento;
- f) Approva previa delibera del Senato Accademico, ai sensi del successivo articolo 13, il Regolamento Didattico di Ateneo;
- g) Delibera su proposta del Rettore, sentite le strutture accademiche interessate, l'attivazione dei Master, dei Corsi di perfezionamento e di specializzazione nonché dei Dottorati di ricerca;
- h) Nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione nonché i rispettivi presidenti, su proposta dell'Ente Promotore;
- i) Nomina i componenti del C.T.O. - Comitato Tecnico Organizzatore, su indicazione dell'Ente Promotore.
- j) Approva i ruoli organici del personale docente e ricercatore nonché le chiamate e le conseguenti assunzioni dei professori, ivi compreso quelli a contratto, dei ricercatori e dei collaboratori linguistici ed esperti di attività di tutoraggio, sentito il parere del Senato Accademico e dei Dipartimenti interessati;
- k) Approva i ruoli organici del personale tecnico-amministrativo, sulla base delle esigenze delle strutture didattiche, scientifiche ed amministrative; autorizza l'assunzione di tale personale determinando il regime di tempo pieno o parziale; adotta ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti del personale dipendente; muove l'azione amministrativa nel rispetto delle linee guida;



- l) Sentito il Senato Accademico delibera l'istituzione e/o attivazione di nuovi Dipartimenti; la modifica o soppressione di quelli esistenti; l'istituzione e/o l'attivazione di nuovi Corsi di Studio e la soppressione definitiva o temporanea di quelli esistenti; l'istituzione di nuove e particolari strutture per la didattica e la ricerca;
- m) Definisce la Carta dei Servizi che comprende anche la definizione dei diritti e dei doveri degli studenti;
- n) Delibera sull'ammontare delle rette e dei contributi a carico degli studenti e sugli interventi per il diritto allo studio;
- o) Delibera la stipula di convenzioni con altre Università o Centri di Ricerca e con altri soggetti pubblici e privati;
- p) Delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate o spese, salvo quelle delegate ad altre figure della gestione universitaria per le quali sono definiti i limiti di importo;
- q) Valuta e decide sulla costituzione in giudizio della UNINEUROMED nei casi di lite attive o passive, autorizzando il Presidente al conferimento di mandato;
- r) Delibera sui Regolamenti ai sensi delle vigenti disposizioni sull'ordinamento universitario e su quelli di carattere amministrativo, organizzativo e funzionale della UNINEUROMED;
- s) Nell'ambito dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei professori e ricercatori, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina;
- t) Affida a singoli componenti del Consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee e/o permanenti, compiti istruttori, consultivi e operativi;
- u) Determina i compensi per il Rettore, per lo stesso Consiglio di Amministrazione, per il Senato Accademico, nonché per il Nucleo di Valutazione e per il Collegio dei Revisori, nel rispetto della normativa di legge;
- v) Destina i fondi propri o a qualsiasi titolo pervenuti, alla didattica e alla ricerca;
- w) Delibera circa l'eventuale attivazione di sedi operative in Italia e all'estero e/o strutture utili al perseguimento dei fini istituzionali;

Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti nominati.

Articolo 9

Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della UNINEUROMED in tutte le sedi ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente, per quanto compatibile, nonché tutte le funzioni non espressamente attribuite dallo Statuto ad altri Organi.

2. In particolare, il Presidente:

- a) Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) Provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;
 - Ha la rappresentanza legale della UNINEUROMED in giudizio;
 - Assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione;
 - Vigila sulle attività delle altre cariche statutarie;
 - E' componente del Senato Accademico;
 - Esercita le competenze attribuite dal presente Statuto, nonché poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione;
 - Adotta, nei casi di necessità e urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile.



Articolo 10 **Comitato Esecutivo**

1. Il Comitato Esecutivo, se istituito, è composto da:

- a) Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) Vice Presidente, se nominato;
- c) Rettore o, in caso di assenza o impedimento, il Prorettore Vicario;

2. Il Comitato Esecutivo svolge i compiti determinati dal Consiglio di Amministrazione all'atto della sua costituzione.

Articolo 11 **Rettore**

1. Il Rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Ente Promotore, tra i professori di ruolo di prima fascia della UNINEUROMED, delle Università italiane o di professori di pari livello in Università straniere.

La nomina viene comunicata al Ministero vigilante.

2. Il mandato del Rettore ha la stessa durata prevista nelle Università pubbliche.

3. Il Rettore esercita le funzioni di indirizzo, iniziative e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche della UNINEUROMED garantendone la coerenza rispetto al perseguimento dei fini istituzionali e la rispondenza alle strategie di sviluppo stabilite dal piano triennale.

4. Il Rettore esercita altresì ogni altra funzione ad esso attribuita dalla normativa vigente, per quanto compatibile, e non espressamente attribuita ad altri Organi dallo Statuto.

In particolare, il Rettore:

- a) Rappresenta l'Università nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento di titoli accademici;
- b) E' membro di diritto del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico e del Comitato Esecutivo, se istituito;
- c) Propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione di posti di ruolo vacanti e di ricercatore previsti nel piano strategico nonché l'attivazione di eventuali posti di ruolo e non di ruolo su specifici finanziamenti esterni;
- d) Propone al Consiglio di Amministrazione, sentite le strutture accademiche interessate, il conferimento dei contratti di insegnamento;
- e) Propone al Consiglio di Amministrazione, sentite le strutture accademiche interessate, l'attivazione dei Master, dei Corsi di perfezionamento e di specializzazione nonché dei Dottorati di ricerca;
- f) Esercita nei procedimenti disciplinari a carico del personale accademico le funzioni attribuitegli dalla legislazione vigente e dal Regolamento Generale, in particolare, spetta al Rettore l'irrogazione, nei confronti di professori e ricercatori, delle sanzioni disciplinari non più gravi della censura;
- g) Esercita le funzioni disciplinari nei confronti degli studenti ai sensi della normativa vigente e del Regolamento Generale;
- h) Propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Prorettore Vicario, dei Prorettori e dei Delegati del Rettore;
- i) Previo nulla osta del Consiglio di Amministrazione, nomina i Direttori dei Centri di Ricerca e i Direttori di Dipartimento, sentito il Consiglio di Dipartimento;

- j) Previo nulla osta del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore del Dipartimento in cui ciascun corso è incardinato, nomina i Presidenti dei Corsi di laurea, i Coordinatori dei Corsi di Dottorato e i Direttori delle Scuole di specializzazione;
- k) Formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività didattica e scientifica della UNINEUROMED;
- l) Adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Senato Accademico;
- m) Previo nulla osta del Consiglio di Amministrazione, nomina i Direttori dei Centri di Ricerca, su proposta del Prorettore alla ricerca, se nominato, e sentito il parere del Direttore del Dipartimento o dei Direttori di Dipartimento di riferimento.

Articolo 12

Prorettori e Delegati del Rettore

1. Il Prorettore Vicario è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera h) dello Statuto.
Il Prorettore Vicario è scelto tra i professori di ruolo di prima fascia della UNINEUROMED e svolge altresì ogni altra attività a lui espressamente delegata dal Rettore.
2. Il Rettore può altresì delegare specifiche funzioni ad altri professori di ruolo della UNINEUROMED, in qualità di Prorettori o Delegati del Rettore. I Prorettori e i Delegati del Rettore sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore.
3. Il mandato del Prorettore Vicario, dei Prorettori e dei Delegati del Rettore è di norma triennale e non può in ogni caso eccedere la durata del mandato del Rettore in base alla cui proposta sono nominati. Il Prorettore Vicario esercita le funzioni del Rettore in caso di sua cessazione anticipata e cessa comunque dalla carica a far data dall'inizio di un nuovo mandato del Rettore. I Prorettori e i Delegati del Rettore cessano dalla carica contestualmente alla cessazione del mandato del Rettore, per qualunque causa intervenuta.
4. Al Prorettore Vicario, ai Prorettori e ai Delegati del Rettore può essere corrisposta, per la durata del mandato, un'indennità di carica determinata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

Articolo 13

Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è composto da:
 - a) Il Rettore, che lo presiede, e il Prorettore Vicario, che lo presiede in caso di assenza o impedimento del Rettore;
 - b) Un rappresentante dei Presidenti di tutti i Corsi di studio, un rappresentante dei Coordinatori di tutti i corsi di Dottorato e un rappresentante dei Direttori delle Scuole di specializzazione, indicati dal Rettore;
 - c) I Direttori di tutti i Dipartimenti e un rappresentante di tutti i Centri di Ricerca indicati dal Rettore;
 - d) Un rappresentante dei Ricercatori e dei Dottorandi di ricerca eletti dai medesimi;
 - e) Un rappresentante degli Studenti.
 Si rinvia al regolamento generale dell'Ateneo per i quorum deliberativi.
2. Il Senato Accademico è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto ed adotta le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' richiesta la maggioranza dei componenti per la delibera di adozione del Regolamento Didattico di Ateneo e per il parere reso sulle modifiche statutarie.
3. Il Senato Accademico costituisce luogo di espressione degli indirizzi e delle priorità del corpo accademico



dell'Ateneo. Ad esso spetta, in particolare, avanzare proposte in merito a:

- a) Le direttrici di sviluppo e gli obiettivi dell'Ateneo, con particolare riferimento all'attività didattica e di ricerca;
- b) Le esigenze di copertura di posti di ruolo o a contratto;
- c) Il Manifesto degli studi, dei Corsi di studio, di Master, di Dottorato e di Perfezionamento.

4. Compete inoltre al Senato Accademico:

- a) Assicurare il coordinamento tra i Centri di Ricerca e i Dipartimenti, per gli aspetti relativi alla didattica;
- b) Deliberare il Regolamento Didattico di Ateneo e le relative modifiche, da sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio di Amministrazione;
- c) Proporre i Regolamenti per il funzionamento delle Strutture primarie della UNINEUROMED;
- d) Compiere la valutazione periodica dei programmi formativi e dei risultati accademici, nonché sovrintendere all'organizzazione delle attività didattiche;
- e) Adottare i provvedimenti in tema di stato giuridico dei docenti, ad eccezione della nomina o chiamata nei ruoli;
- f) Coordinare e verificare l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca del corpo docente di ruolo;
- g) Adottare nei confronti degli studenti i provvedimenti disciplinari più gravi della censura.

5. Il Senato Accademico esercita altresì, per quanto compatibile, le funzioni che la disciplina vigente attribuisce al Senato Accademico delle Università statali, ove non espressamente attribuite dal presente Statuto ad altri organi.

6. Le modalità di convocazione e funzionamento del Senato Accademico e degli Organi collegiali sono disciplinate nel Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 14

Dipartimenti

1. UNINEUROMED può costituire uno o più Dipartimenti, cui spettano le funzioni relative all'organizzazione e allo svolgimento delle attività didattiche e formative e delle attività di ricerca, nonché ogni altro compito ad essi attribuito dal Consiglio di Amministrazione. I Corsi di studio, di Master, di Dottorato e di Specializzazione sono incardinati in un Dipartimento.

2. Il Consiglio di Dipartimento è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori ad esso afferenti. Sono organi del Dipartimento il Direttore, la Giunta e il Consiglio.

3. Il Consiglio di Dipartimento è presieduto dal Direttore, che viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Consiglio di Dipartimento, tra i professori di prima fascia. Il mandato del Direttore è triennale ed è rinnovabile per non più di una volta.

Il Direttore convoca il Consiglio secondo le modalità disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

Il Direttore del Dipartimento svolge le attività ad esso attribuite dalla legislazione vigente, per quanto compatibile e, in particolare, con pareri non vincolanti, propone al Consiglio di Amministrazione le chiamate dei professori e dei ricercatori, propone al Rettore la nomina dei Presidenti dei Corsi di laurea, dei Coordinatori dei Corsi di Dottorato e dei Direttori delle Scuole di specializzazione ed è responsabile per l'allocazione dei compiti didattici.

Il Rettore determina le modalità di consultazione dei membri del Consiglio di Dipartimento in relazione alle procedure di nomina del Direttore. La consultazione, che può anche essere attuata per via telematica, deve comunque concludersi almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è prevista la nomina del Direttore.

Il Direttore nomina un Vicedirettore tra i professori di ruolo di prima fascia del Dipartimento. Il Vicedirettore sostituisce il Direttore in caso di assenza o impedimento e svolge ogni altra funzione delegatagli dal Direttore. Il Dipartimento cura la regolare consultazione degli studenti sulle attività didattiche erogate, anche



attraverso la costituzione di uno o più Comitati misti docenti-studenti. I Comitati sono nominati dal Rettore, su proposta del Direttore del Dipartimento, e durano in carica un biennio.

4. La Giunta del Dipartimento è composta: dal Direttore del Dipartimento, che la presiede; dal Vicedirettore; dai Presidenti dei Corsi di laurea, in un numero massimo di tre; dai Coordinatori dei Corsi di Dottorato, in un numero massimo di tre; dai Direttori della Scuola di Specializzazioni in un numero massimo di 3.

La Giunta è l'organo esecutivo del Dipartimento e coadiuva il Direttore del Dipartimento nello svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite. Essa svolge le attività ad essa demandate dal Regolamento Didattico di Ateneo, istruisce i lavori del Consiglio di Dipartimento e svolge le attività ad essa delegate dal Direttore e dal Consiglio. In relazione alla discussione di specifici temi, la Giunta può essere integrata da delegati e referenti tematici del Dipartimento individuati dal Direttore. Il mandato della Giunta è di durata triennale e non può in ogni caso eccedere la durata del mandato del Direttore.

Articolo 15 Corsi di Studio

1. UNINEUROMED può istituire Corsi di Studio secondo le tipologie previste dall'Art. 3 del DM 270/2004 e successive modificazioni.

2. I Regolamenti dei Corsi di Studio sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore. I Regolamenti individuano, tra l'altro, gli organi e le modalità di gestione dei Corsi di Studio.

Articolo 16 Centri di Ricerca

1. Al fine di sviluppare e potenziare le attività di ricerca generale o settoriale svolte da uno o più Dipartimenti, UNINEUROMED può costituire uno o più Centri di Ricerca, anche in convenzione o consorzio con altri soggetti.

2. Il Regolamento di ciascun Centro è approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore. Il Regolamento individua tra l'altro gli organi e le modalità di gestione del Centro.

Articolo 17 Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito l'Ente Promotore. Dura in carica tre anni e la sua carica è rinnovabile.

2. Egli è responsabile dell'attività amministrativa della UNINEUROMED, coordina l'organizzazione dei servizi e del personale tecnico-amministrativo ed assicura i flussi informativi che permettono al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo l'assunzione delle relative decisioni. Il Direttore Generale può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione



CAPO III

ORGANI CONSULTIVI, DI DISCIPLINA E DI VERIFICA

Articolo 18

Organi consultivi, di disciplina e di verifica

Sono Organi consultivi, di disciplina e di verifica:

- a) Il Collegio di disciplina;
- b) Il Nucleo di Valutazione di Ateneo;
- c) Il Presidio di Qualità;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) Il Consiglio degli Studenti.

Articolo 19

Collegio di disciplina

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Collegio di disciplina su proposta del Senato Accademico. Il Collegio è composto da tre componenti scelti in relazione all'applicazione del principio del giudizio tra pari, all'interno di una rosa di sei nomi, tra i quali tre professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e un ricercatore, come membri effettivi, e tre supplenti, di cui un professore di prima fascia, uno di seconda fascia e un ricercatore.

Il Collegio nomina al suo interno il Presidente scegliendolo tra i professori di prima fascia. I componenti del Collegio restano in carica per tre anni consecutivi e il loro mandato non è immediatamente rinnovabile. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

2. Il Collegio di disciplina, nel rispetto della normativa vigente in materia, svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei professori e ricercatori ed esprime in merito parere conclusivo. In particolare, i professori di prima fascia sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti dei professori di prima fascia. I professori di prima fascia e i professori di seconda fascia sono competenti a conoscere dei procedimenti avviati nei confronti dei professori di seconda fascia. I professori di prima fascia, i professori di seconda fascia e i ricercatori sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti dei ricercatori.

3. L'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento conclusivo dello stesso spettano al Rettore nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed applicabili, che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

Nel caso di illecito riguardanti il Rettore, l'azione disciplinare è posta in capo al Decano.

4. Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

5. Il Collegio opera in ogni caso nel rispetto dei principi di trasparenza, contraddittorio e di diritto alla difesa.

6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere



vincolante espresso dal Collegio di disciplina.

7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

8. Nei casi di illeciti riguardanti il Rettore, l'azione disciplinare è avviata dal Decano.

Articolo 20

Nucleo di Valutazione di Ateneo

1. UNINEUROMED istituisce un Nucleo di Valutazione di Ateneo con funzioni di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, dei servizi per gli studenti e dell'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti e dai Centri di Ricerca.

2. Il Nucleo di Valutazione opera ai sensi della normativa vigente in materia, per quanto compatibile, e in particolare dei provvedimenti attuativi adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché del quadro di riferimento in materia di valutazione elaborato a livello europeo ed internazionale.

3. Il Nucleo di Valutazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove soggetti di elevata qualificazione professionale, nominati dal Consiglio di Amministrazione, di cui almeno due esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

Articolo 21

Presidio di Qualità

Il Presidio di Qualità, ha il compito di allineare le procedure per la qualità con gli indirizzi strategici stabiliti dagli organi di governo dell'Ateneo.

Il PQA assume un ruolo centrale nella assicurazione della qualità dell'Ateneo (AQ) attraverso le funzioni di:

- promozione della cultura della qualità e del miglioramento continuo nell'Ateneo;
- consulenza agli organi di governo dell'Ateneo sulle tematiche di AQ;
- proposta di strumenti comuni per l'AQ e di attività formative ai fini della loro applicazione;
- supporto alle strutture dell'Ateneo nella gestione dei processi per l'AQ;
- sorveglianza e monitoraggio dei processi di AQ di tutto l'Ateneo
- definizione e aggiornamento degli strumenti per l'attuazione della politica per l'AQ dell'ateneo, con particolare riferimento alla definizione e all'aggiornamento dell'organizzazione per l'AQ della formazione e della ricerca;
- organizzazione e gestione delle attività di formazione del personale coinvolto nell'AQ della formazione e della ricerca;
- sorveglianza e monitoraggio del regolare e adeguato svolgimento delle procedure di AQ, in conformità a quanto programmato e dichiarato, per le attività di:

1. formazione (con particolare riferimento alla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati, all'aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-CdS, alle attività periodiche di riesame dei corsi di studio e all'efficacia delle azioni correttive e di miglioramento)



2. ricerca (con particolare riferimento all'aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-RD);
3. supporto ai corsi di studio e ai dipartimenti per le attività comuni di sviluppo del sistema di qualità; supporto alla gestione dei flussi informativi e documentali relativi all'AQ, con particolare attenzione a quelli da e verso organi di governo dell'ateneo, nucleo di valutazione, commissioni paritetiche docenti-studenti, dipartimenti/centri e corsi di studio.

Il PQA redige annualmente una relazione sull'attività svolta e la invia al Nucleo di Valutazione.

Il PQA è chiamato ad adottare le indicazioni legate ai processi formativi secondo le direttive ministeriali e dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario per la Ricerca, e sorveglia l'adesione dei CdS alla normativa vigente e alle Politiche di Ateneo. Comunque, il PQA può suggerire ulteriori criteri ed indicatori per la valutazione periodica, in aggiunta a quelli indicati dall'ANVUR.

I componenti del Presidio di Qualità sono scelti e nominati dal Rettore.

Il Presidio cura le procedure del processo AVA e il flusso dei dati ad esse utili.

Articolo 22

Collegio dei Revisori dei Conti

1. UNINEUROMED istituisce un Collegio dei Revisori dei Conti, cui spettano tutte le funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente.
2. Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta dell'Ente promotore, il Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, di elevata qualificazione professionale, ne designa il Presidente, il compenso e le modalità di funzionamento.
3. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni fino all'approvazione del terzo bilancio di esercizio relativo alla sua permanenza in carica.

Articolo 23

Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti, composto dagli studenti eletti negli organi collegiali dell'Università – CdA e Senato Accademico da uno studente per ciascun corso di studio, da un rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato e da un iscritto alle scuole di specializzazione eletti secondo modalità indicate dal Regolamento Generale di Ateneo, svolge le funzioni consultive generali sulle questioni didattiche e organizzative della didattica. Il Consiglio degli studenti è presieduto dal rappresentante nel Senato Accademico, Vice Presidente rappresentante nel Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio Organo consuntivo generale di UNINEUROMED e dei suoi organi, in particolare riguardo a:

- a) Formulare proposte e, se richiesto, esprimere parere su questioni attinenti all'attività didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio;
- b) Esprimere parere sull'organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti per attività di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio;
- c) Predisporre il Regolamento per il proprio funzionamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio.

Articolo 24

Personale

1. Ferma la natura non statale della UNINEUROMED, ai sensi dell'art. 4 della Legge 29 luglio 1991, n. 243, ai professori e ai ricercatori universitari della UNINEUROMED si applicano le norme sullo stato giuridico e sul



trattamento economico, previdenziale e di quiescenza previste per i professori e i ricercatori universitari delle Università pubbliche statali.

Il personale accademico comprende:

- a) I professori di prima e seconda fascia ed i professori straordinari;
- b) I ricercatori universitari a tempo determinato e indeterminato;
- c) I professori a contratto;
- d) Gli assegnisti di ricerca.

Le posizioni accademiche corrispondono a quelle previste dalla legislazione nazionale vigente in materia.

2. Le procedure di selezione del personale accademico sono disciplinate dai Regolamenti di Ateneo, nel rispetto dei principi e delle norme di legge vigenti per la selezione del personale accademico delle Università statali.

3. Il personale tecnico ed amministrativo della UNINEUROMED è organizzato secondo le direttive e le disposizioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, che provvede altresì alla nomina dei dirigenti. Il rapporto di lavoro di tale personale è disciplinato dalle norme del Codice Civile sul lavoro subordinato nell'impresa, dalle altre norme di legge che disciplinano i rapporti di lavoro di diritto privato e dai contratti collettivi di lavoro applicabili.

Articolo 25

Cessazione delle attività di UNINEUROMED

1. Qualora l'Università, per qualsiasi motivo, cessi le sue attività, venga privata della sua autonomia, si estingua, venga disciolta o acquisita a patrimonio dello Stato, per effetto di propria delibera ovvero di atto amministrativo o normativo, l'intero suo patrimonio è devoluto alla Società Neuro Education S.p.A.

2. La devoluzione di cui al comma precedente ha luogo al verificarsi di una delle cause ivi indicate senza necessità di alcun atto formale di trasferimento a favore della Società Neuro Education S.p.A.

3. Nell'ipotesi in cui nel patrimonio dell'Università vi siano immobili o beni mobili registrati, la relativa trascrizione o voltura verrà effettuata sulla base di un atto di accertamento dichiarativo, con valore ricognitivo, da effettuarsi, anche da una sola delle parti, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Articolo 26

Norme transitorie e finali

1. Per un periodo non superiore a tre anni le funzioni del Senato Accademico sono temporaneamente esercitate da un C.T.O. – Comitato Tecnico Organizzatore – costituito dal Rettore, che lo presiede, e da un massimo di cinque componenti designati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato assume le deliberazioni necessarie per il funzionamento della UNINEUROMED, fatte salve le prerogative dell'Ente Promotore e del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Il Comitato cesserà dalle sue funzioni all'atto dell'insediamento degli organi previsti dall'art.5.1 del presente statuto.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia, in quanto applicabili.

3. Il presente Statuto entra in vigore alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di istituzione e accreditamento del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Pozzilli, 30.12.2025

Il Presidente del CdA
Dott. Antonio Ciriani

